LEGISLATURA XXII - 1° SESSIONE - DISCUSSIONI - 2ª TORNATA DEL 26 GIUGNO 1906

Art. 52.

Nel caso che il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato.

La provincia ripeterà dal Comune in rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e darà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del crelito della provincia, il Ministero sospenderà il pagamento al comune dei rimborsi previsti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407, e di quelli previsti dalla presente legge, per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Furnari che ha il seguente emendamento sostitutivo:

« Il pagamento dello stipendio ai maestri elementari ed ai direttori didattici sarà fatto il primo giorno di ogni mese dal ricevitore provinciale per mezzo dei locali uffici postali.

« Gli esattori comunali, alle scadenze e colle sanzioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, verseranno al ricevitore provinciale le quote bimestrali degli stipendi dei maestri e dei direttori didattici ».

FURNARI. La questione del pagamento degli stipendi ai maestri elementari ha preoccupato tutti i ministri della pubblica istruzione, i quali hanno preso vari provvedimenti per rendere certo e puntuale il pagamento degli stipendi in seguito ai ritardi, che qua e là spesso si verificavano.

Ma i provvedimenti adottati non sono stati sufficienti ed efficaci; ed una prova mi viene suggerita dal disegno di legge attuale, col quale il ministro, nonostante le disposizioni dell'onorevole Nasi e dell'onorevole Orlando, ha sentito il bisogno di fare una disposizione di legge a favore di questi maestri, perchè non abbiano a subire ritardi nel pagamento dei loro stipendi. Però a me pare che coll'articolo proposto non si raggiunga lo scopo; perchè, quando i maestri si dovranno sempre rivolgere al prefetto per domandare il pagamento dello stipendio, ed il prefetto dovrà ordinarlo al tesoriere della provincia, perderanno un tempo maggiore di quello, che perdono ora.

Il mio articolo aggiuntivo, invece, parmi che risponda in modo migliore al concetto; perchè il pagamento avverrebbe in modo quasi automatico, senza aggravare la condizione di alcuno. Gli esattori comunali sarebbero obbligati a versare al ricevitore provinciale gli stipendi dei maestri; e l'esattore provinciale, che riceverebbe queste quote, alla sua volta le verserebbe all'uf ficio postale, il quale le pagherebbe ai maestri. Credo che, in questo modo, si potrebbe meglio raggiungere lo scopo, che i maestri fossero pagati a data fissa, senza obbligarli a fare reclami al prefetto con perdita enorme di tempo. Mi auguro che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, a cui deve stare a cuore questa questione, accetti il mio emendamento, tanto più che esso risponde alla aspirazione della Federazione della benemerita classe dei maestri elementari.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Furnari?

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica. Prego l'onorevole Furnari di non insistere hella sua proposta. L'articolo 52 ha già fatto un considerevole passo innanzi, con lo stabilire la responsabilità, diremo così, solidale tra provincia e comune, per il pagamento degli stipendi dei maestri. Ma lo stabilire in prima linea la responsabilità del ricevitore provinciale, senza che prima sia espletata l'azione del comune e dell'esattore, mi pare non sia giusto, anche giuridicamente. Quindi la pregherei di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Furnari, insiste nel suo emendamento?

FURNARI. Viste le condizioni della Camera, non insisto. (Bene! Bravo!)

PRESIDENTE. Non essendovi altre os servazioni, pongo a partito l'articolo 52.

(È approvato).

Art. 53.

Nei comuni di cui all'articolo 44, eccettuati i capoluoghi di provincia, saranno, seguendo le norme della legge 8 luglio 1904, n. 407, istituite duemila scuole serali e festive per adulti analfabeti, oltre quelle già istituite dalla suddetta legge.

(È approvato).

Art. 54.

Allo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulle scuole elementari nei Comuni, di cui all'articolo 44, eccettuati i capoluoghi